

**Esame professionale federale quale
"Specialista nella direzione di un team"
SVF-ASFC**

1° gennaio 2017

Direttiva
per la valutazione
dell'equivalenza
per il settore "Management"

A 1 Contenuto e obiettivo

Il regolamento d'esame relativo all'esame professionale per l'ottenimento del titolo di Specialista nella direzione di un team contempla la possibilità di richiedere, ai sensi della legislazione sulla formazione professionale, delle attestazioni d'equivalenza per prestazioni di formazione già fornite.

Le presenti norme disciplinano la procedura per le richieste di riconoscimento dell'equivalenza nel settore "Management", nonché le condizioni quadro applicabili a tale valutazione.

A 2 Competenza

Conformemente al regolamento d'esame relativo all'esame professionale per l'ottenimento del titolo di Specialista nella direzione di un team, tutte le mansioni inerenti il trattamento delle richieste di riconoscimento dell'equivalenza sono trasmesse alla Commissione di Garanzia della Qualità (CGQ). In proposito, la cifra 2.21 assegna alla CGQ in particolare le mansioni seguenti:

- trattazione di richieste e ricorsi (lett. j),
- decisione circa il riconoscimento, risp. la computazione dell'equivalenza di altri diplomi e prestazioni (lett. l).

La CGQ può demandare le proprie mansioni a singoli membri e/o terzi incaricati.

A 3 Inoltro di richieste

A3.1 Richiedente

Le richieste di riconoscimento dell'equivalenza possono essere inoltrate:

- a) dalle scuole per le formazioni da esse offerte (corsi), risp. da associazioni per la formazione (corsi) dei propri membri;
- b) da singoli individui per prestazioni di formazione a loro già fornite.

Per "associazioni" s'intendono gli enti che possono dimostrare di disporre di un sistema d'esame unitario per le scuole affiliate, nonché di un controllo superiore della qualità. Si ha un sistema d'esame unitario quando in tutte le scuole affiliate le competenze vengono verificate mediante una serie uniforme di esami elaborata dall'associazione.

I requisiti posti alla presentazione di una richiesta da parte delle scuole consistono nella loro affiliazione all'Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione SVF-ASFC nonché nella presenza di un certificato della qualità riconosciuto (p. e. EduQua). Nella presentazione di una richiesta da parte di un'associazione possono essere incluse unicamente scuole che sono a loro volta membri della ASFC e dispongono di un certificato della qualità riconosciuto.

A3.2 Contenuto

La richiesta deve essere inoltrata per iscritto. In ogni caso

- deve essere indicato per quale modulo, risp. per quali moduli del concetto di formazione ASFC si presenta la richiesta;
- il richiedente deve descrivere quali obiettivi di studio dei singoli moduli ASFC e la forma in cui egli li adempie;
- si devono documentare le modalità in cui sono verificate, risp. attestate, le competenze operative (ad es. esami, lavoro di progetto).

A3.3 Documentazione necessaria per le richieste presentate da scuole e associazioni

Le scuole e le associazioni, unitamente alla richiesta di riconoscimento dell'equivalenza, devono inoltrare la seguente documentazione:

- a) il regolamento di formazione, risp. d'esame, della scuola, risp. dell'associazione per i moduli da valutare (materie);
- b) la panoramica degli obiettivi di studio per ciascun modulo, risp. per ciascuna materia (sulla base della descrizione dei moduli ASFC) con indicazione della durata delle ore di studio;
- c) per ciascun modulo, risp. per ciascuna materia, un esame finale tipico provvisto di griglia di soluzione, correzione e valutazione;
- d) il bando dei corsi di formazione, dal quale si evincono gli obiettivi di formazione e i criteri d'ammissione;
- e) copia dell'attuale certificato di un sistema della qualità riconosciuto;
- f) una dichiarazione scritta attestante che il richiedente approva la presente direttiva.

A3.4 Documentazione necessaria per le richieste presentate da persone singole

Le persone singole devono inoltrare la richiesta utilizzando un formulario speciale e sono tenute ad allegare la documentazione seguente:

- a) copia dei diplomi, certificati o altri attestati di qualificazione concernenti le prestazioni di formazione da loro fornite;
- b) descrizione degli obiettivi e dei contenuti delle formazioni seguite;
- c) lista degli strumenti didattici e della documentazione del corso;
- d) descrizione del proprio percorso formativo personale.

A3.5 Destinatario

Tutte le richieste devono essere inoltrate a: Sede ASFC, Lättichstrasse 8, 6340 Baar.

A3.6 Tasse di trattazione

La trattazione delle richieste di riconoscimento dell'equivalenza è connessa al pagamento di una tassa. La medesima è riscossa in via anticipata e ammonta a:

- richieste presentate da scuole: forfait di base di CHF 1'000.00, oltre a CHF 250.00 per ogni modulo. Occorre inoltre versare annualmente una tassa di controllo di CHF 500.00;
- richieste presentate da associazioni: forfait di base di CHF 3'000.00, oltre a CHF 250.00 per ogni ulteriore modulo. Occorre inoltre versare annualmente una tassa di controllo di CHF 500.00;
- richieste presentate da persone singole: CHF 100.00 per modulo (durata dell'esame: 60 minuti) risp. CHF 150.00 per modulo (durata dell'esame: 90 minuti).

Se la trattazione di una domanda (ad es. a causa di documentazione incompleta o indicazione imprecise) comporta un dispendio di tempo inusuale, i costi supplementari saranno fatturati applicando una tariffa di CHF 80.00/ora.

A 4 Trattazione delle richieste

A4.1 Basi per la decisione

Onde mantenere la massima omogeneità del livello qualitativo e non inviare falsi segnali ai/candidati/e, solo le formazioni effettivamente equivalenti potranno essere riconosciute in quanto tali dalla CGQ. Un'attestazione d'equivalenza presuppone che i contenuti delle prestazioni di formazione da valutare soddisfino in misura preponderante gli obiettivi del concetto di formazione della ASFC e corrispondano, negli elementi essenziali, a quelli esposti nella descrizione dei moduli della ASFC.

La ASFC ha già valutato diverse formazioni. Si tratta perlopiù di diplomi statali. L'allegato alla presente direttiva contiene una panoramica delle prestazioni di formazione per le quali è stato richiesto il riconoscimento e le corrispondenti decisioni della CGQ.

A4.2 Direttive particolari per le richieste presentate da scuole e associazioni

L'equivalenza può essere riconosciuta anche ai diplomi. In proposito si applicano le condizioni seguenti:

- a) Le materie di diploma hanno riscontro, anche per quanto riguarda la loro denominazione, nei moduli della SVF-ASFC. Il diploma include perlomeno tutti i moduli di Management previsti dalla SVF-ASFC.
- b) Per ogni materia è previsto un esame interno finale, da svolgere sotto forma di lavoro individuale, per iscritto e in loco. L'esame finale dura perlomeno quanto il corrispondente esame modulare della SVF-ASFC.
- c) Per ogni materia il voto conclusivo ottenuto deve essere almeno pari a 4,0. I voti assegnati per l'esperienza pratica non sono presi in considerazione.

Il riconoscimento dell'equivalenza può essere connesso a ulteriori oneri e condizioni. Esso può essere revocato in caso di mancato ossequio degli oneri e delle condizioni posti oppure in caso d'inosservanza della presente direttiva.

Il riconoscimento dell'equivalenza per le scuole e le associazioni è di durata determinata e, in linea di principio, ha una validità massima di 3 anni. Decorso il periodo di validità è possibile chiedere il rinnovo della decisione di riconoscimento dell'equivalenza. Una nuova domanda è necessaria anche nel caso in cui una formazione valutata equivalente subisca

modifiche concezionali o di contenuto prima che sia decorso il periodo di validità della decisione di riconoscimento. Per la trattazione delle richieste di rinnovo si applicano le direttive in vigore.

A4.3 Sistema di controllo per il riconoscimento dell'equivalenza delle scuole

Ogni scuola che dispone di un riconoscimento dell'equivalenza è tenuta ad assoggettarsi al controllo della CGQ. La CGQ, risp. un esperto da essa incaricato, ha in particolare il diritto, in occasione degli esami finali, di essere presente sul posto e/o di prendere visione della correzione dei medesimi.

Per rendere possibile il controllo, ogni scuola, risp. l'associazione, trasmette, entro il 15 dicembre di ogni anno, alla sede della ASFC:

- a) l'indicazione delle date e del luogo degli esami finali che si terranno nell'anno successivo;
- b) un esemplare di ciascun esame finale tenutosi nell'anno in corso (provvisto di griglia di soluzione, correzione e valutazione) vertente sulle materie rilevanti per il riconoscimento dell'equivalenza;
- c) i dati statistici concernenti: il numero di studenti iscritti ai corsi di studio rilevanti, il numero di formazioni completate con esito positivo, i voti assegnati nell'esame finale sulle materie rilevanti per il riconoscimento dell'equivalenza;
- d) dati personali dei partecipanti all'esame;
- e) campioni degli esami modulari corretti e valutati.

Se la documentazione inoltrata da adito a contestazioni, la CGQ emette le raccomandazioni necessarie. Se l'anno successivo vi sono nuovamente delle contestazioni, la CGQ può revocare il riconoscimento dell'equivalenza oppure disporre oneri e condizioni ai sensi della cifra 4.2, capoverso 2.

Il mancato inoltro dei documenti elencati comporta la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

A4.4 Comunicazione della decisione

Le richieste di riconoscimento dell'equivalenza sono evase successivamente all'accredito della tassa di trattazione; si deve prevedere un periodo d'evazione della durata massima di 6 settimane.

La decisione della CGQ è comunicata per iscritto al richiedente. In caso di decisione positiva, le persone singole ricevono un'attestazione d'equivalenza scritta.

Per le prestazioni di formazione ritenute equivalenti non sono consegnate né attestazioni dei moduli, né certificati della ASFC.

A4.5 Mezzi d'impugnazione

Contro ogni decisione connessa alle richieste di riconoscimento dell'equivalenza può essere inoltrato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, alla Commissione di

ricorso SVF-ASC. Il ricorso deve contenere le richieste del/della ricorrente e una motivazione concreta. La decisione della Commissione di ricorso è definitiva. La procedura di ricorso è soggetto a tasse. Il/La ricorrente deve versare un anticipo spese di CHF 300.00. In caso di accoglimento del ricorso, le spese anticipate sono integralmente rimborsate.

A 5 Documentazione

Le attestazioni d'equivalenza rilasciate alle scuole vengono registrate dalla sede. Le attestazioni d'equivalenza rilasciate a persone singole non vengono registrate. La custodia dell'attestazione d'equivalenza è di competenza dell'avente diritto.

A 6 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce tutte le versioni precedenti.